



STATUTO "COMITATO PARENTI OSPITI A.S.P. La Quiete- ODV"

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, una Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore, costituita in forma di Associazione non riconosciuta, denominata "COMITATO PARENTI OSPITI ASP LA QUIETE- ODV", d'ora in avanti denominata "Associazione", con *durata illimitata* e con *sede legale* nel Comune di Udine.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è un'Organizzazione, estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, che non *ha scopo di lucro* e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, che operano a titolo personale, spontaneo e gratuito, in una o più delle seguenti *attività di interesse generale* riconducibili all'art. 5, comma 1, lettere a, i, w - del "Codice del Terzo Settore":

- **LETTERA a:**

(interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni).

L'Associazione si propone di:

1. **dare impulso**, nello spirito della solidarietà sociale, a tutte le azioni necessarie per la partecipazione civica, affinché i cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di tutela dei diritti delle persone bisognose di assistenza e dei loro familiari, e operino per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione nei confronti della sempre più numerosa popolazione anziana presente sul territorio e/o bisognosa di assistenza o di ricovero in Residenze Protette;
2. **sostenere**, sul territorio, la domiciliarità dei cittadini bisognosi di assistenza, integrando azioni dei servizi già presenti, al fine di contrastare l'istituzionalizzazione;
3. **perseguire** finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e di tutela dei diritti sia delle persone ricoverate nell' A.S.P. "La Quiete", sia delle persone anziane in situazione di disagio presenti nel Comune di Udine;

4. **informare** e sensibilizzare l'opinione pubblica, tutte le figure professionali, amministrative e sanitarie coinvolte nella gestione e nell'assistenza dei ricoverati nella struttura protetta;
5. **collaborare** ed eventualmente promuovere iniziative per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone ospitate e dei cittadini anziani in situazione di disagio nel territorio del Comune;
6. **realizzare** il più stretto rapporto, divenendone un punto di collegamento e coordinamento, soprattutto con il Comune di Udine e altri Comuni, con l'ASP "La Quiete", gli Enti pubblici interessati e con ogni altro Ente o persona che possa assicurare un migliore sviluppo organizzativo e di funzionalità, nonché di assistenza socio-sanitaria, riabilitativa ecc., non solo della Struttura ospitante;

- **LETTERA i:**

(organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo).

L'Associazione si propone di:

agire a favore di tutta la collettività promuovendo, organizzando e realizzando attività culturali, artistiche e di animazione, con lo scopo non solo ricreativo ma anche di promozione del benessere, di stimolo alla comunicazione ed alla creazione di rapporti e relazioni anche intergenerazionali, di mantenimento degli interessi specifici e delle residue capacità intellettive sia degli ospiti della struttura, sia dei cittadini anziani e/o in difficoltà sul territorio.

- **LETTERA w:**

(promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L'Associazione si propone di:

1. **assicurare** la presenza e l'intervento dell'Associazione in tutte le istanze a tutela dei diritti degli ospiti dell'ASP "La Quiete" e dei loro familiari favorendo tutte le azioni necessarie per la difesa e la protezione degli stessi, con particolare attenzione a quelli non autosufficienti e/o soli;
2. **promuovere** la diffusione di ogni informazione giudicata utile a tutelare i diritti degli ospiti e dei relativi parenti ed affini, specificando le modalità di ottenimento e di tutela degli stessi;
3. **prendere** e tenere contatti con altre Organizzazioni simili ed affini, anche per adesione alle stesse, al fine di attuare un lavoro sinergico finalizzato al miglioramento delle prestazioni tutte, offerte dalle Residenze Protette pubbliche e private del territorio ed assicurare la propria presenza in organismi, anche pubblici, dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanze sociali;
4. **attuare**, anche attraverso la partecipazione dei rappresentanti dei vari Enti ed Organizzazioni citati, tavole rotonde, riunioni, convegni ecc., al fine di assumere tutte le iniziative necessarie per il miglioramento dei provvedimenti legislativi o amministrativi, dei servizi sanitari, assistenziali, di albergo ed altro che possa migliorare le condizioni degli utenti delle strutture;

5. **intervenire** attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione i concreti diritti ed interessi sia dell'utenza della struttura, sia dei loro parenti ed affini;
6. **operare** con l'intervento diretto dei volontari, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni ecc., in iniziative, progetti, attività per valorizzare la normalità nella quotidianità e supportare la qualità della vita degli anziani ricoverati, integrando azioni dei servizi già presenti nella struttura.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (7 del Codice del Terzo settore) - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

All'Associazione possono aderire *persone fisiche* ed *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e si impegnano spontaneamente con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, alla loro attuazione. In ogni caso il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Chi intende essere *ammesso* come associato dell'Associazione, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'adesione all'Associazione avviene mediante versamento della quota annuale.

Il pagamento deve essere fatto contestualmente all'iscrizione all'Associazione per il primo anno, ed entro il primo trimestre di ogni anno sociale, per gli anni successivi.

L'adesione è subordinata all'accoglimento da parte dell'Organo di Amministrazione, che può esprimere parere contrario e disporre la restituzione della quota.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I Soci hanno diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di consultare presso la sede, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Codice del Terzo Settore , i libri associativi ;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- di partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall' Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente documentate e sostenute;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci.

I Soci sono obbligati:

- all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- svolgere la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

ART. 5 ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La status di associato si perde per *morte, recesso, esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo;
- 5) il Revisore legale dei conti .

Ai componenti degli Organi associativi, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti (art. 24 c. 1 Codice Terzo Settore) nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati. (co. 4 e 5, art 2372 del C. C., in quanto compatibili).

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando l'Organo di Amministrazione ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

L'Assemblea è validamente costituita *in prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti inderogabili competenze (art.25 Codice del Terzo Settore):

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo, se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgl 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (ex art.21 c.3 del C.C.);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

L'*Organo di Amministrazione* è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per più mandati.

Tutti gli Amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'*Organo di Amministrazione opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

L'Organo di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi non ne erano a conoscenza.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall' Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo.

ART. 11 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei Conti.

ART. 12 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. (art. 8 c. 1 del "Codice del Terzo Settore")

ART. 13 DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art.8 c.2 del "Codice del Terzo Settore")

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni elasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta di fondi nonché dalle attività da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il Bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1 e 2 dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *Associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *Volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi per visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che, per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*;

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione;

L'Associazione, in applicazione dell' art. 18 del Codice del Terzo Settore, assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non è un volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi l' Organo di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 18 LAVORATORI

L'associazione (art. 33 c.1 del Codice del Terzo Settore) può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Udine, 08 giugno 2019

IL PRESIDENTE
f.to Magda MINOTTI